Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74 — **Roma - Sabato, 9 dicembre 1933 - Anno XII** — **Numero 284**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 9 DICEMBRE 1933-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 73: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 per cento per le opere edilizie della città di Roma sorteggiate nella 41ª estrazione effettuata il 25 novembre 1933.

(6495)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1593.
Modificazioni al programma per l'avanzamento dei capitani del genio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2296, relativo ai programmi per gli esperimenti per l'avanzamento dei capitani del Regio esercito;

Visto il R. decreto 7 maggio 1931, n. 532, contenente modificazioni al predetto Regio decreto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al programma per l'avanzamento dei capitani del genio, di cui all'allegato 4 del R. decreto 7 maggio 1931, n. 532, sono apportate le seguenti modificazioni:

I numeri 10 e 13 sono soppressi.

Il numero 12 è sostituito con il seguente:

« N. 12. — Tettoie in ferro, muratura, legname, od in struttura mista per ricovero di materiali ».

Il presente decreto entra in vigore dal 1° novembre 1933-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1933, n. 1594.
Provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 767;

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447, che approva il regolamento per la Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 10 luglio 1926, n. 1364;

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 456;

Visto il R. decreto 29 aprile 1926, n. 778, che approva il regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di risolvere talune questioni sorte dall'applicazione della legge sulla previdenza della gente del mare, nell'interesse di particolari categorie di marittimi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile costituita a termini dell'art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 767, assume, dalla entrata in vigore del presente decreto, la denominazione di « Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare », rimanendo per ogni altro aspetto disciplinata dalle norme del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni.

Art. 2.

A parziale modificazione dell'art. 13 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, l'obbligo della iscrizione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, per il personale contemplato nella lettera *c*) del suddetto articolo s'intende limitato ai soli piloti entrati in servizio dal 1° gennaio 1930 in poi.

Per tutti gli altri piloti, anche se non siano più in attività di servizio, la iscrizione è facoltativa.

Art. 3.

I piloti per i quali la iscrizione, a termini del precedente articolo, è facoltativa, potranno riscattare il servizio prestato durante il periodo 1° gennaio 1920-1° gennaio 1930, purchè ne facciano domanda entro il termine improrogabile di sei mesi dalla entrata in vigore del decreto Ministeriale previsto dall'articolo seguente e provvedano al pagamento degli arretrati e alla corresponsione degli interessi di mora nella misura del 4 %.

Art. 4.

I termini e le modalità per il pagamento sia delle somme relative al riscatto di cui al precedente articolo, sia dei contributi afferenti al periodo dal 1° gennaio 1930 alla entrata in vigore del presente decreto, tanto per i piloti obbligatoriamente inscritti, quanto per quelli che hanno usufruito della facoltà di iscrizione, saranno stabiliti dal Ministro per le comunicazioni d'accordo col Ministro per le corporazioni, sentita la Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare.

Art. 5.

La misura del contributo, a carico esclusivo di ciascun pilota, è fissata al 9 % delle competenze medie stabilite nella

tabella *A* allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

Il Corpo dei piloti cui l'iscritto appartiene è responsabile verso la Cassa nazionale fascista della previdenza della gente di mare del versamento dei contributi dovuti alla Cassa stessa, ed ha il diritto di ritenere la quota corrispondente determinata sulla base delle tabelle di competenze medie, applicata al Corpo stesso, sui proventi spettanti al pilota a termini dell'art. 30 del regolamento generale di pilotaggio approvato col R. decreto 29 aprile 1926, n. 778.

Art. 6.

La pensione da parte della Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare spetta a quei piloti che trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 28, primo comma, e 30 del regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno, approvato con R. decreto 29 aprile 1926, n. 778, conseguano la pensione a termini del regolamento stesso.

Per le pensioni a favore delle vedove e degli orfani da parte della Cassa, si applicano le norme dell'art. 33 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Art. 7.

Per quanto riguarda il computo del servizio prestato dai piloti, resta ferma la misura stabilita dal terzo comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

È invece abrogata la lettera c) del primo comma dell'art. 45 del predetto Regio decreto-legge e, per la parte relativa ai piloti, l'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 8.

Con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, sarà stabilita la tabella delle paghe medie sulle quali saranno effettuati i versamenti dei contributi dovuti alla Cassa nazionale fascista della previdenza della gente di mare, per i marittimi imbarcati sui battelli azionati unicamente da motore meccanico adibiti alla pesca.

Le revisioni ulteriori di tale tabella e di quella di cui all'art. 5, come pure della tabella allegata al R. decreto legge 26 ottobre 1919, n. 1996, e di quelle stabilite dal R. decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884; e dalla legge 9 aprile 1931, n. 456, saranno effettuate con decreto Reale non oltre un quinquennio dall'ultima revisione e colla procedura indicata al comma precedente.

Art. 9.

I marittimi che abbiano navigato su battelli azionati esclusivamente da motore meccanico, addetti alla pesca, contribuendo alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare sulla base della tabella di paghe medie stabilita dal R. decreto-legge 23 marzo 1923, n. 884, e che per precedente navigazione abbiano contribuito per almeno un sessennio alla Cassa sulla base della tabella delle competenze medie per i piroscafi allegata al R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, ove chiedano la liquidazione della pensione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno una pensione che non potrà essere inferiore a quella risultante dall'applicazione della tabella di competenze medie prevista al primo comma dell'art. 8.

Art. 10.

A parziale modifica dell'art. 8 della legge 9 aprile 1931, n. 456, gli ufficiali dello stato maggiore delle navi-scuola contribuiranno sulla base della tabella di competenze medie stabilita per i piroscafi nell'allegato *A* al R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Per il periodo di navigazione effettuato con la contribuzione stabilita dal predetto art. 8, gli interessati possono effettuare il riscatto purchè ne facciano domanda entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto e secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le comunicazioni, d'accordo con quello per le corporazioni, sentita la Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare.

Art. 11.

I termini utili fissati, rispettivamente al 31 gennaio 1924 per la gente di mare della Venezia Giulia col n. 1 dell'art. 6 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 231, ed al 31 dicembre 1926 per la gente di mare della città di Fiume e territorio annesso col n. 1 dell'art. 6 del R. decreto 21 gennaio 1926, n. 333, per far valere ai fini della iscrizione presso la Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare i periodi di effettiva navigazione compiuti allo scoperto di assicurazione, termini prorogati al 31 dicembre 1927 col R. decreto 17 febbraio 1927, n. 474, sono eccezionalmente riaperti per la durata di un anno dal giorno della entrata in vigore del presente decreto, ferme tutte le altre condizioni previste dai succitati decreti.

Art. 12.

Le persone dello stato maggiore delle navi mercantili che, senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta dall'art. 38 del R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447, che approva il regolamento esecutivo del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, abbiano prestato servizio a terra a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, anteriormente alla entrata in vigore della legge 9 aprile 1931, n. 456, o che l'abbiano prestato sulla base del detto art. 14 modificato dalla stessa legge 9 aprile 1931, n. 456, possono ottenere il riconoscimento del servizio prestato a terra, purchè ne facciano domanda al Ministero delle comunicazioni entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, ferme tutte le altre condizioni stabilite dalle leggi succitate.

Per i marittimi che, prima dell'entrata in vigore della legge 9 aprile 1931, n. 456, abbiano prestato servizio presso le organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare costituite a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dopo il riconoscimento giuridico delle organizzazioni stesse, il periodo di servizio a terra può essere, dal Ministero delle comunicazioni, riconosciuto valido, anzichè per la durata massima di due anni stabilita dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, per tutto il periodo di effettiva durata anteriore al 1° gennaio 1931, ma sarà dalla Cassa computato in ragione di tre quinti della durata stessa, fermo l'obbligo del marittimo del versamento del contributo come stabilito dal predetto art. 14 modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456.

Art. 13.

Analogamente a quanto stabilito dall'art. 46 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, per i periodi d'imbarco sulle Regie navi e sulle navi mercantili battenti bandiera

nazionale il periodo di servizio a terra, nei reparti combattenti della Regia marina compiuto in zona di operazioni dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918, è considerato doppio a tutti gli effetti delle prestazioni assicurative.

Art. 14.

L'art. 22 sub art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione è stabilita in base alla media delle competenze più elevate sulle quali l'inscritto ha contribuito alla Cassa nazionale fascista della previdenza della gente di mare in tre anni di navigazione, ed è costituita dalla somma di:

1° tanti trentesimi della competenza media suddetta quanti sono gli anni interi della navigazione compiuta dopo il 31 dicembre 1919;

2° tanti centesimi della competenza media quanti sono gli anni interi della navigazione compiuta tra il 1° gennaio 1914 e il 31 dicembre 1919;

3° tanti centocinquantesimi della competenza media quanti sono i residui anni di navigazione computando come un anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

« In nessun caso la pensione dell'iscritto può superare la competenza media nè, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio in navigazione, a norma del successivo art. 25 ultimo comma, essere inferiore alla metà della competenza media suddetta ».

Art. 15.

Le pensioni da liquidare con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1931 e sulla base della legge 9 aprile 1931, n. 456, agli inscritti marittimi o alle persone di famiglia che ne hanno diritto, non potranno, in alcun caso essere inferiori a quelle che sarebbero risultate dalla applicazione del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, e del R. decreto 10 luglio 1926, n. 1364, aumentate del 20 %.

Art. 16.

Per il conseguimento del diritto a pensione la frazione di un anno pari o superiore a sei mesi si computa come un anno intero, ma si trascura se inferiore a sei mesi.

Art. 17.

Le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1931 e sulla base della legge 9 aprile 1931, n. 456, dovranno essere rivedute in guisa da conformarle a quanto è stato stabilito negli articoli 14 e 15.

Art. 18.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni del presente decreto e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa degli invalidi della marina mercantile ora Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare e di modificare, in quanto occorra, le vigenti disposizioni regolamentari.

Esso ha altresì la facoltà, in sede di formazione del predetto testo unico, di integrare, modificare e sopprimere le disposizioni predette per coordinarle con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e con le altre leggi dello Stato.

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 34. — MANCINI.

TABELLA A.

Tabella delle competenze medie dei piloti.

PORTI	COMPETENZE MEDIE
Livorno, Genova, Venezia, Napoli	12.000
Savona, Civitavecchia, Palermo, Messina	10.000
Torre Annunziata, Siracusa, Catania, Ancona, Taranto, Spezia	8.000
Bari, Portoferraio, Salerno, Brindisi, Milazzo, Trapani	6.000
Cagliari, Porto Empedocle, Barletta, Licata	4.500
Fiumicino, Piombino, Carloforte, Monopoli, Roma	3.000
Marsala, Lipari	2.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1933, n. 1595.
Trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 giugno 1910, n. 306;
Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 1058, che approva il regolamento per la Cassa pensioni del personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di attuare la riforma della predetta Cassa pensioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il personale addetto ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante, compresi i dirigenti, dipendente dalle Aziende esercenti i servizi sovvenzionati postali e commerciali alle quali, dalle relative convenzioni con lo Stato, è fatto obbligo di un regolamento organico e di speciali norme contrattuali per i dirigenti, è inscritto alla « Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati ».

La Cassa pensioni costituisce una gestione autonoma dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, è eretta in ente morale ed è amministrata dal Comitato di cui agli articoli 6 e 7 della legge 9 aprile 1931, n. 456.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considera come retribuzione lo stipendio stabilito in base ai regolamenti organici delle Società, comprese le indennità fisse e quelle di caro viveri, esclusa la panatica per i naviganti.

Per i dirigenti si considera come retribuzione lo stipendio convenzionale fissato all'uopo dalle speciali norme contrattuali; tale stipendio, sempre agli effetti predetti, non potrà essere superiore ad annue L. 36.000.

Art. 3.

Il contributo che le aziende debbono versare alla Cassa pensioni è stabilito nella misura del 15 per cento della retribuzione, salvo per coloro che dopo la pubblicazione del presente decreto venissero inscritti alla Cassa in età superiore a 50 anni, pei quali il contributo è del 20 % della retribuzione.

Per il personale navigante è detratta dal contributo la quota dovuta alla Cassa invalidi per la marina mercantile.

Le aziende dovranno rivalersi sul personale per una parte non superiore alla metà del contributo mediante ritenuta sugli stipendi.

Il versamento del contributo è fatto dalle aziende in rate trimestrali posticipate e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre: in caso di ritardo dei versamenti decorre l'interesse di mora al saggio ufficiale dello sconto dalla scadenza del trimestre e la Cassa pensioni avrà diritto di prelazione sull'ammontare delle sovvenzioni concesse alle aziende che non fossero già legittimamente vincolate a termini di legge, o di prelevamento sulle cauzioni.

Art. 4.

Le aziende debbono denunciare alla Cassa pensioni trimestralmente il personale nuovo assunto in servizio con la indicazione delle generalità e della retribuzione assegnata, ed il personale che ha cessato dal servizio per qualunque causa. Nel mese di gennaio di ciascun anno le aziende debbono trasmettere alla Cassa pensioni l'elenco del personale che ha prestato servizio nell'anno precedente con l'ammontare della retribuzione per ciascuno corrisposta.

La Cassa pensioni rilascia a ciascun inscritto uno speciale libretto di assicurazione.

Art. 5.

Le aziende di navigazione non indicate nell'art. 1 potranno inscrivere alla Cassa pensioni anche il loro personale alle medesime condizioni di cui al presente decreto e previ gli opportuni accordi con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e con le organizzazioni sindacali interessate.

TITOLO II.

Disposizioni per il personale amministrativo.

Art. 6.

L'inscritto alla Cassa pensioni ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso le Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati per una delle seguenti condizioni:

a) abbia compiuto 60 anni di età con almeno 25 di assicurazione, o 10 di assicurazione con 65 di età o 40 anni di assicurazione;

b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia, indipendentemente dagli anni riscattati, a norma dell'art. 23, almeno 5 anni di effettiva assicurazione.

Ha inoltre diritto alla liquidazione della pensione quando sia riconosciuto invalido o abbia compiuto 60 anni di età chi, essendo stato inscritto alla Cassa pensioni per almeno 20 anni, non ne faccia più parte perchè l'Azienda da cui dipendeva ha perduto l'esercizio dei servizi sovvenzionati.

Art. 7.

L'inscritto si considera invalido quando per difetto fisico o mentale sia riconosciuto incapace a disimpegnare ulteriormente i suoi obblighi professionali e purchè la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Le eventuali contestazioni relative all'accertamento della invalidità sono deferite ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e l'altro nominato di comune accordo tra i due o in difetto dal medico provinciale della Provincia di residenza dell'inscritto; il giudizio del collegio medico è definitivo ed inappellabile.

Art. 8.

Per la determinazione della misura delle pensioni od indennità si assume come base la media annua delle retribuzioni, o parte di esse, percepite nell'ultimo triennio di servizio e sulle quali fu corrisposto il contributo.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a sei mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a sei mesi.

Art. 9.

La misura delle pensione è uguale ad un quarto della media annua delle retribuzioni di cui all'art. 8 aumentata di un centesimo di essa per ogni anno di assicurazione; gli anni di assicurazione in più dei 25 compiuti in età superiore ai 60 anni sono computati al doppio nel calcolo della misura della pensione.

Art. 10.

Il personale che, in seguito a fusione di società, cessazione oppure riduzione servizi marittimi sovvenzionati, è dispensato dall'impiego senza essere riassunto da altra Società sovvenzionata entro un anno dalla dispensa dal servizio, può ottenere la liquidazione della pensione quando abbia compiuto almeno 25 anni di assicurazione e 55 di età.

In tale caso la misura della pensione, calcolata con le norme degli articoli 8 e 9, si riduce:

del 30 %	se l'inscritto	ha	compiuto	55	anni	di	età
» 25 %	»	»	»	56	»	»	»
» 20 %	»	»	»	57	»	»	»
» 15 %	»	»	»	58	»	»	»
» 10 %	»	»	»	59	»	»	»

Art. 11.

La vedova dell'inscritto morto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione, o del pensionato che abbia contratto matrimonio prima della cessazione dal servizio, ha diritto ad una pensione di reversibilità. Non vi ha diritto la vedova quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, o quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'inscritto aveva compiuto l'età di 50 anni e non sia di almeno due anni anteriore alla cessazione dal servizio o non sia nata prole, ancorchè postuma, di un matrimonio più recente.

La vedova perde il diritto a pensione quando passi a seconde nozze.

Quando l'inscritto non lasci alla sua morte vedova o questa sia decaduta dal diritto a pensione, o quando la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, il diritto a pensione si riversa sugli orfani minorenni legittimi o naturali escluse le figlie maritate anche se minorenni.

Art. 12.

La pensione alla vedova ed agli orfani minorenni è stabilita in una aliquota della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'inscritto e precisamente:

— se sia superstite soltanto il coniuge: 50 %;

— se siano superstiti soltanto orfani minorenni: 50 % per un orfano; 60 % per due; 70 % per tre; 80 % per quattro o più;

— se siano superstiti il coniuge ed orfani: 60 % con un solo orfano; 70 % con due; 80 % con tre o più.

Venendo a mancare la vedova o alcuno degli orfani aventi diritto a pensione, questa è soggetta a revisione secondo le aliquote predette ed in relazione al numero dei superstiti.

Art. 13.

L'inscritto il quale sia stato soggetto all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e che non abbia ottenuto per i contributi versati in base a tale decreto alcuna liquidazione, può far valere i contributi suddetti, quando si verifichino le condizioni previste all'art. 6, allo scopo di ottenere un supplemento di pensione annua. La pensione in tale caso è ragguagliata al 20 % del totale dei contributi obbligatori versati ed è riversibile a favore della famiglia secondo le disposizioni dell'art. 11.

Art. 14.

Nel caso in cui un inscritto muoia prima di aver raggiunto il diritto alla pensione, ma dopo almeno due anni di inscrizione, spetta alla vedova quando non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa o, in mancanza di questa, agli orfani minorenni o maggiorenni inabili in modo assoluto e permanente al momento della morte del padre, una indennità per una volta tanto pari ai 10 dodicesimi della retribuzione percepita nell'ultimo anno di inscrizione.

Art. 15.

L'inscritto il quale cessa di prestare servizio presso aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, prima di aver maturato il diritto a pensione, ha facoltà:

a) di restare inscritto alla Cassa pensioni e continuare il versamento del contributo annuo in misura eguale a quello medio versato durante gli ultimi tre anni di servizio; in tal caso sono conservati all'inscritto e alla sua famiglia tutti i diritti derivanti dal presente decreto;

b) di restare inscritto alla Cassa pensioni sospendendo il pagamento del contributo. Questa facoltà può essere esercitata da coloro che alla cessazione dal servizio abbiano compiuto almeno 20 anni di inscrizione. In tal caso la pensione è liquidata col verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 6 e 11 ed è calcolata in relazione al numero degli anni di effettiva contribuzione;

c) di rinunciare alla inscrizione alla Cassa pensioni e a tutti i conseguenti benefici, contro il pagamento dell'80 % della riserva risultante nella detta Cassa pensioni a suo favore, fatta deduzione della riserva per assicurazione obbligatoria, qualora si tratti di persona ad essa soggetta. La domanda per ottenere tale liquidazione deve essere presentata alla Cassa pensioni entro un anno dalla cessazione dal servizio.

Nel caso in cui la domanda non sia presentata nel termine sopra indicato, e all'inscritto non possa applicarsi la disposizione della lettera *b)*, l'80 % della riserva, previa eventuale deduzione della riserva per assicurazione obbligatoria, sarà trasferita nell'assicurazione facoltativa come versamento unico alla data di cessazione dal servizio o di sospensione dei versamenti.

TITOLO III.

Disposizioni per il personale navigante.

Art. 16.

L'inscritto ha diritto alla pensione quando ricorrano le condizioni stabilite dalle leggi sulla Cassa invalidi della marina mercantile.

La misura della pensione è uguale al 15 % dell'importo dei contributi versati alla Cassa pensioni ed è riversibile a favore della famiglia secondo le disposizioni delle suddette leggi sulla Cassa invalidi della marina mercantile.

Art. 17.

L'inscritto il quale cessa di prestar servizio presso Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, senza aver con-

seguito il diritto a pensione a termine del precedente articolo, può ottenere, facendone domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio, il pagamento dell'80 % della riserva risultante nella detta Cassa a suo favore, fatta deduzione della riserva per assicurazione obbligatoria, qualora si tratti di persona ad essa soggetta.

Nel caso in cui la domanda non sia presentata nel termine sopra indicato, l'80 % della riserva, previa eventuale deduzione della riserva per assicurazione obbligatoria, sarà trasferita nell'assicurazione facoltativa come versamento unico alla data di cessazione dal servizio.

Art. 18.

L'inscritto che abbia almeno dieci anni di navigazione effettiva e che venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 17 del presente decreto può ottenere, purchè ne faccia domanda entro un anno dalla data di cessazione dal servizio, che la somma che gli verrebbe liquidata a termini del 1° comma dell'articolo stesso, sia versata alla Cassa degli invalidi della marina mercantile ai fini e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 14 sub art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456.

Analoga facoltà è concessa all'inscritto che dopo 10 anni di effettiva navigazione passa ai servizi amministrativi.

Art. 19.

Per gli inscritti che passano ai servizi amministrativi, tutte le somme versate alla Cassa delle Aziende sovvenzionate e che non potessero essere attribuite alla Cassa invalidi a norma dell'articolo precedente, saranno computate per il riscatto presso la Cassa pensioni di tanti anni di assicurazione quanti risultano dalla divisione delle somme suddette per il contributo annuo corrispondente allo stipendio iniziale quale personale amministrativo.

Art. 20.

Il personale che abbia già ottenuto una pensione dalla Cassa invalidi, con la maggiorazione preveduta all'art. 16 del presente decreto, non può ottenere una seconda pensione dalla Cassa pensioni.

Se dopo il pensionamento della Cassa invalidi continua a prestare servizio come amministrativo presso le Aziende sovvenzionate, i contributi versati alla Cassa pensioni del personale delle Aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati gli sono accreditati su un conto di risparmio fruttifero e restituiti al momento della cessazione dal servizio.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Per gli iscritti che alla data di pubblicazione del presente decreto pur non essendo più in servizio, non avessero ancora chiesto alcuna liquidazione in base al regolamento 2 settembre 1912, n. 1058, si applicano le disposizioni del presente decreto con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, purchè non anteriore al 1° gennaio 1932.

Le pensioni liquidate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto sono aumentate del 35 % con decorrenza dal 1° gennaio 1932.

Art. 22.

Gli inscritti alla Cassa pensioni anteriormente alla pubblicazione del presente decreto possono optare per la continuazione della inscrizione secondo le norme di cui al regolamento approvato con R. decreto 2 settembre 1912, n. 1058, purchè tale diritto di opzione sia esercitato mediante domanda fatta pervenire alla Cassa pensioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, salvo per coloro che si trovano in navigazione, per i quali il termine è raddoppiato.

Art. 23.

Agli inscritti appartenenti al personale amministrativo è consentito il riscatto dei servizi prestati presso Aziende marittime sovvenzionate anteriormente alla inscrizione alla Cassa pensioni, purchè:

a) ne sia fatta domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto;

b) sia corrisposta una somma uguale a tante volte il contributo annuo medio versato alla Cassa pensioni per quanti sono gli anni di riscatto aumentata degli interessi composti al saggio del 5 % dalla data di inscrizione alla Cassa pensioni alla data dell'effettivo versamento.

Art. 24.

Per gli inscritti al 1° luglio 1910 addetti ai servizi amministrativi e provenienti dalla Società di Navigazione generale italiana, la somma a suo tempo versata oltre il contributo del 15 % a norma degli articoli 15 e 16 della legge 13 giugno 1910, n. 306, e art. 10-*quater* della convenzione 27 aprile 1910, approvata dalla legge stessa, sarà computata per il riscatto di tanti anni arretrati quanti risultano dalla divisione di detta somma per il contributo annuo medio versato alla Cassa pensioni.

Agli effetti del diritto, ma non della misura della pensione, sono considerati utili gli anni di servizio prestati presso Aziende marittime sovvenzionate anteriormente al 1° luglio 1910, anche in quanto non siano stati riscattati ai sensi delle precedenti disposizioni.

Art. 25.

Gli inscritti appartenenti al personale navigante, con almeno 10 anni di navigazione effettiva, già cessati dal servizio, possono valersi della facoltà concessa dall'art. 18 facendone domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 26.

Per gli inscritti già cessati dal servizio alla data di pubblicazione del presente decreto il termine di cui alla lettera *c*) dell'art. 15 ed all'art. 17 decorre dalla detta data.

TITOLO V.

Disposizioni finali.

Art. 27.

Per tutto quanto non è specificatamente contemplato dal presente decreto, valgono le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e relativo regolamento.

Art. 28.

Dopo un quinquennio dalla data di pubblicazione del presente decreto e successivamente ogni cinque anni, sarà presentato dalla Cassa pensioni il bilancio tecnico della gestione al Ministero delle corporazioni ed a quello delle comunicazioni per i conseguenti eventuali miglioramenti.

Art. 29.

La Cassa pensioni terrà due gestioni distinte: l'una per coloro ai quali si applica il presente decreto, l'altra per coloro che optano per il regolamento 2 settembre 1912, n. 1058.

Sono assegnati alla gestione riguardante il personale optante, oltre alle quote parti del fondo comune di cui al comma seguente, le riserve matematiche corrispondenti ai conti individuali e alle assicurazioni di famiglia dei partecipanti. La parte residua delle attività della Cassa pensioni, dopo dedotto il capitale di copertura per gli aumenti di pensione stabiliti dall'articolo 21, è assegnata alla gestione per gli inscritti a norma del presente decreto.

Per ciascun inscritto al 1° gennaio 1932 sarà calcolata la quota parte ad esso afferente sul fondo comune, di cui al regolamento 2 settembre 1912, n. 1058; le quote corrispondenti agli inscritti che optano per il suddetto regolamento, costituiranno il nuovo fondo comune destinato a coprire gli oneri di cui all'art. 16 di esso.

È abolita la disposizione della lettera *a*) dell'ultimo comma del detto art. 16 relativa alle spese di amministrazione; queste saranno imputate nella misura effettivamente sostenuta dalla Cassa pensioni alle due gestioni, in proporzione al rispettivo importo dei contributi riscossi.

Art. 30.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, *foglio* 72. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 novembre 1933, n. 1596.
8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a sua Maestà il Re, in udienza del 27 novembre 1933-XII, sul decreto che autorizza una 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

MAESTÀ,

In relazione a ulteriori necessità manifestatesi in alcuni servizi sono da autorizzare, negli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, le occorrenti assegnazioni dell'importo complessivo di lire 6.239.000:

a) Ministero degli affari esteri:

L. 400.000 quale assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa;

L. 1.000.000 per spese riservate, dipendenti da avvenimenti internazionali;

L. 500.000 per assegnazione straordinaria all'Università di Camerino.

b) Ministero dell'educazione nazionale:

L. 1.500.000 per sovvenzioni a teatri, concorsi a mostre di belle arti, ecc;

L. 100.000 quale assegnazione straordinaria alla Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia.

c) Ministero dell'interno:

L. 239.000 per assegni diversi di pubblica beneficenza;

L. 2.500.000 per spese del servizio d'investigazione politica.

Alle dette assegnazioni viene provveduto, in conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 sono disponibili L. 27.833.160;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di L. 6.239.000 da assegnare ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 31 - Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 61 - Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	»	1.000.000
Cap. n. 65-*bis* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria a favore dell'Università di Camerino	»	500.000
Ministero dell'educazione nazionale:		
Cap. n. 112 - Spese per il pensionato artistico; per sovvenzioni a teatri, ecc., per concorsi a mostre di belle arti, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 155-*ter* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria alla Facoltà fascista di scienze politiche nella Regia universita di Perugia	»	100.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 29 - Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	239.000
Cap. n. 80 - Spese per il servizio di investigazione politica	»	2.500.000
Totale	L.	6.239.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro n. 342, foglio n. 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1933, n. 1597.
Ratifica dell'Accordo di Parigi del 29 novembre 1924 per la istituzione in Parigi di un Ufficio internazionale del vino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo internazionale di Parigi per la creazione colà di un Ufficio internazionale del vino;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo internazionale firmato a Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella capitale di un Ufficio internazionale del vino.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello nel quale avrà luogo a Parigi il deposito delle ratifiche dell'Italia all'Accordo di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1933 Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 31. — MANCINI.

Arrangement
portant création a Paris d'un Office international du vin.

Les Gouvernements de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, du Portugal et de la Tunisie, ayant jugé utile d'organiser un Office international du vin, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet et sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Il est institué un Office international du vin ayant son siège à Paris et qui est chargé de:

a) réunir, étudier et publier les renseignements de nature à démontrer les effets bienfaisants du vin;

b) tracer un programme indicatif des expériences scientifiques nouvelles qu'il conviendrait d'entreprendre pour mettre en évidence les qualités hygiéniques du vin et son influence en tant qu'agent de lutte contre l'alcoolisme;

c) indiquer aux Gouvernements adhérents les mesures propres à assurer la protection des intérêts viticoles et l'amélioration des conditions du marché international du vin, après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, telles que: vœux, avis exprimés par les académies, corps savants, congrès internationaux ou autres congrès de la production et du commerce du vin;

d) signaler aux Gouvernements les conventions internationales auxquelles il y aurait intérêt à adhérer, telles que celles tendant: 1° à assurer un mode uniforme de présentation des résultats d'analyse des vins; 2° à poursuivre une étude comparative des méthodes d'analyse employées par les divers Etats, en vue d'établir des tables de concordance;

e) soumettre aux Gouvernements toutes propositions suceptibles d'assurer, aussi bien dans l'intérêt du consommateur que dans celui du producteur:

1° la protection des appellations d'origines des vins;

2° la garantie de la pureté et de l'authenticité des produits jusqu'à leur vente au consommateur, et ce, par toutes mesures appropriées, notamment au moyen de certificats d'origine délivrés en conformité des lois nationales;

3° la répression des fraudes et de la concurrence déloyale par la saisie des produits qui se présenteraient contrairement à la loi et par les actions civiles et correctionnelles, individuelles ou collectives, pour faire interdire les pratiques illicites, indemniser les intéressés lésés et punir les auteurs des fraudes:

f) prendre, en conformité de la législation de chaque pays, toutes initiatives propres à développer le commerce du vin et communiquer aux organisations privées, nationales ou internationales, ainsi qu'aux intéressés qui en feraient la demande, les informations et documents nécessaires à leur action.

Art. 2.

L'Office international du vin est une institution d'État, dans laquelle chaque pays adhérent sera représenté par des délégués de son choix.

La réunion des délégués formera le Comité, dont la composition et les attributions sont définies dans les articles suivants.

Art. 3.

Le Comité élit chaque année, dans son sein, un bureau qui comprend un Président et deux Vice-Présidents. Leur mandat est valable jusqu'à la première session de l'anné suivante; ils sont rééligibles. Les sessions ont lieu deux fois par an. Des sessions extraordinaires pourront avoir lieu à la demande d'un des Gouvernements adhérents à l'Office.

Le programme des questions à soumettre au Comité dans les sessions ordinaires sera arrêté par le Comité au cours de la session antérieure. Le Gouvernement qui demandera la réunion d'une session extraordinaire fera connaître le programme des questions dont il propose l'examen.

Art. 4.

Le Comité a la haute direction de l'Office international du vin. Il discute et adopte les règlements relatif à l'organisation et au fonctionnement intérieur de l'Office. Il arrête le budget des recettes et des dépenses dans la limite des crédits existants, contrôle et approuve les comptes.

Il présente à l'approbation des Gouvernements adhérents les modifications de toute nature entraînant une augmentation de dépense ou une extension des attributions de l'Office.

Il nomme et révoque le Directeur. Sur la proposition de celui-ci, le Bureau du Comité nomme et révoque les fonctionnaires et les employés.

La présence effective aux sessions des délégués d'un tiers des pays adhérents représentant au moins deux tiers des voix sera requise pour la validité des délibérations. La représentation d'un pays peut être confiée à la délégations d'un autre pays adhérent, mais aucune délégation ne pourra exercer qu'une représentation en plus de la sienne.

Art. 5.

Chaque pays adhérent fixe librement le nombre de ses délégués, mais ne dispose que d'un nombre de voix égal à celui des unités de cotisation qu'il a souscrites.

Tout pays adhérent peut souscrire jusqu'à cinq unités de cotisation. L'unité de cotisation est de 3.000 francs-or.

Toutefois, le groupe constitué par une Puissance, ses colonies, possessions, dominions, pays de protectorat et pays à mandat, ne pourra, en aucun cas, disposer de plus de cinq voix. Il en sera de même du groupe que formeraient les colonies, possessions, dominions, pays de protectorat et pays à mandat d'une Puissance non adhérente.

Les sommes représentant la part contributive de chacun des pays adhérents sont versées à l'Office au commencement de chaque année.

Art. 6.

Tout pays non signataire du présent Arrangement pourra y adhérer en notifiant sa demande d'adhésion par l'entremise de l'autorité chargée de sa représentation diplomatique auprès du Gouvernement français. Celui-ci transmettra la demande aux Gouvernements des autres États participants. L'adhésion sera définitive si la majorité des dits États fait connaître son assentiment dans un délai de six mois à dater de l'introduction de la demande.

Art. 7.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ci-dessus, la revision du présent Arrangement sera instituée de droit si les deux tiers au moins des pays adhérents en approuvent la demande. Dans ce cas, une Conférence des pays adhérents sera convoquée par les soins du Gouvernement français dans un délai de six mois. Le programme en sera communiqué aux Gouvernements adhérents deux mois au moins avant la réunion de la Conférence. La Conférence ainsi réunie fixera elle-même sa procédure. Le Directeur de l'Office y fera fonction de Secrétaire général.

Art. 8.

Chacun des Gouvernements adhérents pourra dénoncer le présent Arrangement en ce qui le concerne moyennant un préavis de six mois. Le non payement de deux cotisations consécutives sera considéré comme impliquant la dénonciation.

Art. 9.

Le présent Arrangement sera ratifié. Il entrera en vigueur dès que cinq des pays signataires auront déposé leurs ratifications. Chaque Puissance adressera, dans le plus bref délai possible, ses ratifications au Gouvernement français par le soins duquel il en sera donné avis aux autres pays signataires.

Ces ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

Fait à Paris, le 29 novembre 1924, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement français et dont des copies certifiées conformes seront remises aux Parties contractantes.

Le dit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé jusqu'au 31 mars 1925.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Pays ci-dessus énumérés ont arrêté le présent Arrangement et l'ont revêtu de leurs signatures.

Pour l'*Espagne*:
L. S. Signé *ad referendum*: EL CONDE DE LAS MIRANDAS.

Pour la *France*:
L. S. Signé: HERRIOT et QUEUILLE.

Pour la *Grèce*:
L. S. Signé: POLITIS.

Pour la *Hongrie*:
L. S. Signé: Georges de BARKOCZI.

Pour l'*Italie*:
L. S. Signé: BALLERINI.

Pour le *Luxembourg*:
L. S. Signé: BASSTIN.

Pour le *Portugal*:
L. S. Signé: Antonio da FONSECA.

Pour la *Tunisie*:
L. S. Signé: Henri PONSOT.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1933.
Costituzione del Consiglio nazionale dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI E PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 6 e 9 della legge 3 gennaio 1929, n. 17, e 12 del relativo regolamento d'attuazione, approvato con R. decreto 16 febbraio 1933, n. 156;

Decreta:

Il Consiglio nazionale dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica è composto — oltre che dai membri del Con-

siglio d'amministrazione dell'Ente stesso — anche dai seguenti membri:

Bascone on. prof. Francesco, deputato al Parlamento;
Bianchi on. avv. Fausto, deputato al Parlamento;
Bonomi Oreste;
Broccardi on. ing. Eugenio, senatore del Regno;
Cantelli prof. Francesco Paolo;
Cerri avv. Augusto;
Dalpiaz prof. Riccardo;
Di Marzo on. prof. Salvatore, deputato al Parlamento;
Dini prof. Dante;
Guarini prof. Carlo;
Giuliano on. prof. Balbino, deputato al Parlamento;
Lugo dott. Dante;
Padellaro prof. Nazzareno;
Poni prof. Luigi;
Reina dott. Giuseppe;
Renda prof. Umberto;
Spaziante prof. Vincenzo;
Valagussa prof. Francesco.

Roma, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per le corporazioni e per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

(6486)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1933.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Santhià.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Visto l'art. 51 del testo unico predetto, che permette di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni della Circoscrizione distrettuale delle imposte di Santhià (provincia di Vercelli);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà effetto dal giorno 1° gennaio 1934-XII, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Santhià, e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6487)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1933.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile disposta a suo favore dal comune di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Caltanissetta il 29 luglio 1933-XI, a rogito dell'avv. Angelo Leonardi, notaio residente in quella città, atto col quale il comune di Caltanissetta ha donato all'Opera nazionale Balilla, che l'ha accettato, un immobile di sua proprietà, sito in Caltanissetta nel viale Regina Margherita, denominato « S. Giuseppe extra Moenia », iscritto all'art. 3 borgata di Caltanissetta;
Veduta la deliberazione n. 39 in data 31 agosto 1933-XI, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla, con i poteri della Giunta esecutiva, ha deciso di accettare la donazione predetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6485)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2396 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Belletich Antonia ved. Pietro Belletich, figlia di Benedetto Belletich e di Domenica Laganis, nata a Zumesco (Montona) il 23 dicembre 1873 e abitante a Zumesco, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti » (Belletti Anatonia ved. Belletti).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4811)

N. 2418 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bercich » e « Legovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Legovich Lucia ved. Bercich, figlia di fu Marco e della fu Caterina Muscovich, nato a Montreo (Montona) il 28 febbraio 1876 sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Legovini » e « Berci » (Legovini Lucia ved. Berci).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 22 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4813)

N. 2423 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernobich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernobich Giuseppe, figlio di Francesco e di Maria-Maddalena Vesnaver, nato a Montona il 21 luglio 1895 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barnobi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gagliardis Maria di Francesco e di Giovanna Liubicich, nata a Berdo (Fianona) il 18 novembre 1899, alle figlie, nate a Montona: Amalia il 17 novembre 1926; Emma il 22 aprile 1928; Maria il 13 giugno 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4814)

N. 2238 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bercich Giovanni figlio di fu Marco e della fu Fosca Paglinch, nato a Montreo (Montona) il 26 settembre 1860 e abitante a Montreo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pagliuch Maria fu Giovanni e fu Maria Crismanich, nata a Montreo il 2 settembre 1876, ed ai figli, nati a Montreo: Marco il 17 gennaio 1895; Giovanni, il 30 ottobre 1902; Caterina, il 21 ottobre 1905, Pietro, il 17 maggio 1908; Marina, il 10 ottobre 1909; Lucia, il 25 agosto 1914; Stefano, il 4 agosto 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4815)

N. 2412 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Bencich Marina, ved. Bencich Pietro, figlia di fu Marco e della fu Marina Melon, nato a San Pancrazio di Montona il 4 aprile 1857 e abitante a S. Pancrazio di Montona è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci » (Benci Marina ved. Benci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giuseppe, nato a S. Pancrazio di Montona il 3 settembre 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4816)

N. 2411 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria ved. Boncich Giovanni, figlia di fu Pietro Melon e della fu Antonia Zvitico, nata a Caldier (Montona) il 3 gennaio 1875 e abitante a Caldier, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Paola, nata a Caldier il 2 gennaio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4817)

N. 2413 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Pietro, figlio di Andrea e di Maria Mattiassich, nato a Zumesco (Montona) il 28 settembre 1882 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crisman Anna fu Matteo e di Caterina Ullionich, nata a Zumocco il 22 luglio 1889 ed ai figli, nati a Zumesco: Ida, il 27 dicembre 1920; Lina-Marcella, il 14 luglio 1922; Pietro, il 18 agosto 1925; Santo-Silvano, il 5 marzo 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4818)

N. 2415 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bercich Antonio, figlio di fu Simone e della fu Lucia Muscovich, nato a Montreo (Montona) il 10 agosto 1859 e abitante a Montreo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Frai Maria di Giovanni e fu Lucia Colcich, nata a Montreo il 24 luglio 1862 ed ai figli, nati a Montero: Antonio il 18 marzo 1889; Maria, il 13 marzo 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4819)

N. 2414 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bercich Antonio figlio del fu Simone e della fu Lucia Raico nato Montreo (Montona) il 27 novembre 1883 e abitante a Montreo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, alla forma italiana di « Berci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bercich Caterina di Giovanni e fu Francesca Milotich, nata a Montreo il 9 maggio 1888, ed ai figli nati a Montreo, Giuseppina il 23 agosto 1910, Pietro il 13 maggio 1914, Antonio il 7 aprile 1919, Stanislavo il 21 luglio 1923 e Maria il 12 agosto 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4820)

N. 2401 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Gioacchino figlio del fu Antonio e della Maria Ferro, nato a Zumesco (Montona) il 9 aprile 1899 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Corazza Maria di Giuseppe e di Giovanna Bellettich nata a Zumesco il 5 ottobre 1900; ed ai figli, nati a Zumesco: Giuseppe, il 3 giugno 1920; Giuseppina-Giuditta, il 28 aprile 1924; Maria, il 18 ottobre 1920; Olga-Giovanna, il 7 ottobre 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4821)

N. 2398 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Belletich » e « Pissach » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Pissach Carmina ved. Belletich Pietro, figlia del fu Matteo e della fu Maria Paoletich, nata a Montona il 30 luglio 1885 e abitante a Montona, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pissacco » e « Belletti » (Pissacco Carmina ved. Belletti).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Belletti » anche ai figli, nati a Montona: Aurelia, il 9 febbraio 1907; Pietro, il 18 febbraio 1909; Maria, il 28 novembre 1911; Carmine, il 14 settembre 1913; Faustino, l'8 aprile 1915; Giuliano, il 23 novembre 1919 ed Ottavio, il 14 novembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4822)

N. 2399 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome maritale della signora Vivoda Caterina ved. Belletich Antonio, figlia del fu Antonio e di Maria Sirotich nata a Sovischine (Montona) il 25 settembre 1863 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4823)

N. 2400 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina Belletich ved. Antonio, figlia del fu Francesco Fachin e della fu Domenica Sirotich nata a Montona il 1° marzo 1869 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie, nate a Montona: Antonia, il 7 gennaio 1900; Paola, il 26 gennaio 1903; Elena-Vittoria, il 20 febbraio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4824)

N. 2366 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giuseppe figlio del fu Antonio e della fu Orsola Lubiana nato a San Pancrazio di Montona il 14 agosto 1887 e abitante a San Pancrazio di Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Flego Maria di Gerolamo e di Antonia Corenich, nata a S. Pancrazio l'8 dicembre 1899; ed ai figli, nati a S. Pancrazio: Maria, il 10 febbraio 1930; Antonia, il 12 giugno 1922; Antonio-Giuseppe, il 10 febbraio 1924; Augusta-Gina, il 2 settembre 1925; Mario-Giuseppe, il 3 novembre 1927 e Costantina, il 27 gennaio 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4825)

N. 2265 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellettich Andrea figlio del fu Antonio e di Fachin Caterina, nato a Montona il 29 ottobre 1891 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brecevich Domenica di Giacomo e di Cernecca Maria nata a Montona il 26 dicembre 1894, ed ai figli nati a Montona: Bruno, il 6 dicembre 1921 e Lino-Mario, il 23 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4826)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con nota del 2 dicembre 1933-XII, numero 3430-XVIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1933, n. 273, che reca aggiunte all'art. 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane.

(6499)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota in data 2 dicembre 1933, n. 3160-XVIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 6 novembre 1933-XII, concernente la concessione di un contributo alla Società anonima mineraria « Montevecchio ».

(6500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 256.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 dicembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.98
Inghilterra (Sterlina)	62.07
Francia (Franco)	74.30
Svizzera (Franco)	367.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.50
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.652
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.25
Cecoslovacchia (Corona)	56.55
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.78
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark) 5 dicembre 1933-XII = 4,555	4.557
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.14
Olanda (Fiorino)	7.66
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155.50
Svezia (Corona)	3.23
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	89.55
Id. 3,50 % (1902)	88.45
Id. 3 % lordo	65.075
Consolidato 5 %	95.70
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.675
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.05
Id. id. id. 1940	105.25
Id. id. id. 1941	105.25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 62 — Numero del certificato provvisorio: 2045 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: Gueli Giuseppe fu Girolamo, domic. a S. Elisabetta di Aragona — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 65 — Numero del certificato provvisorio: 6299 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Costanzo Oreste — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 19356 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Carloni Vincenzo fu Pietro, domic. a Civitella Benazzone (Perugia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 67 — Numero del certificato provvisorio: 6010 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: De Dominicis Giulio di Francesco da Porto Ercole (Grosseto) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 5620 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: Brignone Andrea di Giuseppe — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 71 — Numero del certificato provvisorio: 61951 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Cola Salvatore fu Pasquale, domic. a Capena — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 — Numero del certificato provvisorio: 20134 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Sereni Gaudenzio fu Giuseppe, da Mantova — Capitale: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6494)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

Con R. decreto 28 settembre 1933-XI il termine assegnato all'onorevole Gino Marelli, deputato al Parlamento, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como, è stato prorogato al 31 dicembre 1933-XII.

(6464)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Avviso di rettifica.

Nel bando di concorso a posti nei ruoli del personale amministrativo, di ragioneria e d'ordine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 29 novembre 1933-XII, all'art. 4, terzo capoverso, dopo le parole... « rilasciato dal Regio istituto tecnico », deve leggersi: « o di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale; ».

(6513)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.